

# LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi



## SOGGETTI FORMATORI

- Aziende sanitarie locali
- Università
- INAIL
- Vigili del fuoco
- Scuole superiori
- Associazioni
- Enti bilaterali
- Fondi interprofessionali
- ordini

# **REQUISITI DOCENTI**

Esperienza triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro



#### **ORGANIZZAZIONE**

- Individuazione di un responsabile
- Numero max partecipanti
- Registro presenza
- Assenze ammesse max 10%



- Equilibrio
- "problem solving"
- Innovazione

N.B: le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione

# ARTICOLAZIONE

# **RISCHIO BASSO 16 ORE**

- Uffici
- Servizi
- Commercio
- Artigianato
- turismo

## **RISCHIO MEDIO 32 ORE**


- Agricoltura
- Pesca
- P.A.
- Istruzione
- Trasporti
- Magazzinaggio

# RISCHIO ALTO 48 ORE

- Costruzioni
- Industria
- Alimentare
- Tessile
- Manufatturiero
- Energia
- Rifiuti
- Raffinerie
- Chimica
- Sanità servizi resindenziali



(e-learning consentito)





MODULI			
MODULO 1	MODULO 2	MODULO 3	MODULO 4
Giuridico-normativo	Gestione e organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei	Formazione e consultazione dei lavoratori

 coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo una formazione con contenuti conformi all'art.3 (sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile e penale, tutela assicurativa, prevenzione incendi e piani d emergenza ecc..). Durata minima:16 ore

(e-learning consentito)

 Coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.
32

## OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'

Il datore di lavoro che volesse svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 gg dalla data di inizio della propria attività

<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>: non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione coloro che abbiano frequentato, entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data dell'entrata in vigore del presente accordo